SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 105**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 maggio 1988** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 aprile 1988, n. 143.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

2. La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si dà anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), come modificato dall'art. 34-*bis* della legge 30 ottobre 1976, n. 730, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, è il seguente:

«Art. 36 (*Personale a contratto degli enti di ricerca*). — Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 e l'art. 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240».

— Il testo degli articoli 2230 e seguenti (fino all'art. 2238) del codice civile è il seguente:

«Art. 2230 (*Prestazione d'opera intellettuale*). — Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231 (*Mancanza d'iscrizione*). — Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232 (*Esecuzione dell'opera*). — Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233 (*Compenso*). — Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. [Le associazioni professionali sono state soppresse dall'art. 1 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, *n.d.r.*].

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Art. 2234 (*Spese e acconti*). — Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235 (*Divieto di ritenzione*). — Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236 (*Responsabilità del prestatore d'opera*). — Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 2237 (*Recesso*). — Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238 (*Rinvio*). — Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 763):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 12 gennaio 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 22 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 27 gennaio 1988 e approvato il 3 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2315):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 1° marzo 1988, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, ed approvato il 27 aprile 1988.

88G0203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 305 a 311, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 392 a 395, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia che muta denominazione in quello di microbiologia e virologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 312 a 316, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 384 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 385. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo medicina d'urgenza.

Art. 386. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 387. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 388. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 389. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;

b) metodologia clinica;

c) patologia sistematica;

d) clinica e terapia.

e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);

f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 390. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

medicina delle comunità;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare (basi biologiche);
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:

terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:

fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:

elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 391. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):		
medicina delle comunità	ore	30
microbiologia.	»	40
patologia molecolare (basi biologiche)	»	30
anatomia e istologia patologica . . .	»	50
patologia clinica	»	50
Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	»	100
Clinica e terapia (ore 100):		
medicina interna.	»	100
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Metodologia clinica (ore 50):		
metodologia clinica	»	50
Patologia sistematica (ore 270):		
malattie infettive.	»	40
ematologia	»	30
allergologia e immunologia clinica .	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia.	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40
Clinica e terapia (ore 50):		
medicina interna.	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia . . . . ore 30

Patologia sistematica (ore 210):

cardiologia . . . . » 40
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 40
nefrologia. . . . . » 50
neurologia . . . . » 50
medicina psicosomatica e psichiatria » 30

Clinica e terapia (ore 160):

medicina interna. . . . . » 90
terapia medica. . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna. . . . . » 250
terapia medica. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - Indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna. . . . . » 250
terapia medica. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . ore 50

Clinica e terapia (ore 150):

medicina interna. . . . . » 100
terapia medica. . . . . » 50

Medicina d'urgenza (ore 200):

medicina d'urgenza . . . . » 100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - Indirizzo medicina d'urgenza:

metodologia clinica (ore 40):

metodologia clinica . . . . ore 40

Clinica e terapia (ore 80):

medicina interna. . . . . » 60
terapia medica. . . . . » 20

Medicina d'urgenza (ore 180):

medicina d'urgenza . . . . ore 100
tecniche di rianimazione . . . . » 50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria. . . . . » 30

Traumatologia (ore 100):

elementi di traumatologia . . . . . . » 50
emergenze in traumatologia . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 392. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia);
ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, radiologia;
corsia di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 393. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;
b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 394. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 395. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede:

l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia;

l'istituto di microbiologia agraria della facoltà di agraria, e l'istituto di parassitologia della facoltà di medicina veterinaria.

Art. 396. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 397. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;

b) batteriologia;

c) virologia;

d) micologia;

e) parassitologia;

f) immunologia;

g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;

h) agenti antimicrobici;

i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;

l) ecologia microbica;

m) microbiologia clinica;

n) microbiologia applicata;

o) tecniche microbiologiche.

Art. 398. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:

immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:

biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 399. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad

uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):		
statistica ed epidemiologia	ore	30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi	»	50
strumentazione di laboratorio	»	20
Batteriologia (ore 210):		
citologia e fisiologia batterica	»	60
genetica batterica	»	50
batteriologia speciale	»	100
Virologia (ore 60):		
virologia generale	»	60
Micologia (ore 30):		
micologia generale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):		
Batteriologia speciale	ore	150
Virologia (ore 100):		
virologia speciale	»	100
Parassitologia (ore 50):		
parassitologia	»	20
protozoologia	»	30
Immunologia (ore 50):		
immunologia	»	50
Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):		
controllo microbiologico degli alimenti	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):		
immunoprofilassi ed immunoterapia	ore	50
Agenti antimicrobici (ore 70):		
disinfettanti e chemioterapici	»	70
Microbiologia clinica (ore 250):		
epidemiologia delle malattie infettive	»	50
microbiologia clinica	»	200
Micologia (ore 30):		
micologia speciale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):		
microbiologia clinica	ore	200
criteri generali per la terapia antimicrobica	»	50
Agenti antimicrobici (ore 100):		
antibiotici e antivirali	»	100
Immunologia (ore 50):		
sierologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):		
metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente	ore	50
Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):		
micrometodi in microbiologia clinica	»	50
Ecologia microbica (ore 50):		
microbiologia ambientale ed ecologia microbica	»	50
Microbiologia applicata (ore 50):		
biotecnologia	»	50
Tecniche microbiologiche (ore 200):		
tecniche batteriologiche	»	150
tecniche immunologiche e sierologiche	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):		
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica	ore	50
Microbiologia applicata (ore 70):		
microbiologia industriale	»	70
Tecniche microbiologiche (ore 180):		
dosaggi microbiologici	»	20
tecniche virologiche	»	100
tecniche micologiche	»	30
tecniche parassitologiche	»	30
Ecologia microbica (ore 100):		
microbiologia ambientale ed ecologia microbica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 400. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori di diagnostica:

a) microbiologica;
b) virologica;
c) parassitologica;
d) micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 401. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 402. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 403. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 404. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 405. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 406. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:

neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:

neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 407. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica.	ore	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia.	ore	30
neuroimmunologia.	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica.	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini . .	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini . .	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia.	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 408. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica neurologica e servizi e laboratori aggregati (vedi punto 2 del rilevamento risorse), istituto di neurochirurgia, servizio di neuroradiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 247

88A1902

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 280 a 291 relativi alla scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool, che muta denominazione in scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool

Art. 280. — È istituita la scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool presso l'Università di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti con competenze professionali specifiche nella tecnologia della produzione dello zucchero e dell'alcool, utilizzabili in particolare nell'industria saccarifera e nelle industrie ad essa collegate (alcooli, glucosio, destrina, etc.).

La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool.

Art. 281. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 282. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia ed il dipartimento di chimica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 283. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria, farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche.

Sono altresí ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 284. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) anatomia, fisiologia e patologia della bietola;
2) metodologia sperimentale agraria;
3) tecnologia agraria;
4) impianti industriali saccariferi;
5) controllo e bilancio della lavorazione (con esercitazioni) ed inoltre, due corsi opzionali.

2° Anno:

1) teoria e pratica della diffusione;
2) teoria e pratica della depurazione;
3) concentrazione ed economia del vapore;
4) cristallizzazione industriale (con esercitazioni);
5) teoria e pratica della distillazione;
6) automazione e strumentazione ed, inoltre, due corsi opzionali.

Elenco dei corsi opzionali:

1) chimica degli zuccheri;
2) metodologie analitiche in zuccherificio (con esercitazioni);
3) agronomia della bietola;
4) meccanizzazione in bieticoltura;
5) parassiti ed infestanti della bietola;
6) saccarochimica;
7) raffinazione dello zucchero;
8) microbiologia industriale;
9) chimica delle fermentazioni;
10) zuccheri ed alimentazione;
11) dolcificanti artificiali;
12) zuccheri liquidi;
13) utilizzazione dei sottoprodotti.

Art. 285. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 286. — L'Università, su proposta della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 278

88A1903

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 1988.

Istituzione di un secondo ufficio periferico per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto, di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Considerata l'opportunità di provvedere relativamente alla provincia di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella provincia di Brescia è istituito un secondo ufficio con sede nello stesso comune capoluogo.

Il primo ufficio imposta sul valore aggiunto ha giurisdizione sui seguenti comuni: Azzano Mella, Berlingo, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Capriano del Colle, Capriolo, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Corte Franca, Flero, Ghedi, Gussago, Iseo, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Marone, Mazzano, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Paitone, Paratico, Passirano, Pisogne, Poncarale, Provaglio d'Iseo, Rezzato, Rodengo - Saiano, Roncadelle, Sale Marasino, San Zeno Naviglio, Serle, Sulzano, Torbole Casaglia, Travagliato, Zone.

Il secondo ufficio ha giurisdizione sui restanti comuni della provincia di Brescia.

Art. 2.

Gli uffici imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1 sono ordinati in reparti amministrativi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, n. 691, e presso i medesimi è istituito il servizio autonomo di cassa previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270.

Art. 3.

Con successivi decreti saranno stabiliti le modalità e gli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

88A1919

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 8 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte delle chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Padova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentosessantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Padova;

vennero dichiarate estinte quattrocentoquarantanove chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1, l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 38, 83, 108, 109, 121, 181, 283, 287, 294 e 426 è la seguente:

38. Comune di Borgoricco, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 35010 S. Michele delle Badesse, via Desmàn 437.

83. Comune di Cittadella, parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato, sita in 35010, via Marconi 5.

108. Comune di Galzignano Terme, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 35030 Valsanzibio, via Diana 17.

109. Comune di Galzignano Terme, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 35030, via Roma 5.

121. Comune di Merlara, parrocchia di Maria Ausiliatrice, sita in 35040, Minotte, piazza Italia.

181. Comune di Padova, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 35142, via Adria 2.

283. Comune di Terrassa Pad., parrocchia di S. Giacomo apostolo, sita in 35030 Arzercavalli, via Navegauro 42.

287. Comune di Torreglia, parrocchia di S. Martino, sita in 35038 Luvigliano, via Vescovi 7.

294. Comune di Veggiano, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 35030 Trambacche, viale S. Lorenzo 4.

426. Comune di Montegaldella, parrocchia di S. Tarcisio, sita in 36040 Ghizzole, via Ghizzole.

nell'elenco di cui all'art. 3, l'esatta denominazione e sede delle chiede parrocchiali ai numeri d'ordine 103, 104, 114, 173, 284 e 417 è la seguente:

103. Comune di Galzignano Terme, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 35030, Valsanzibio, via Diana 17.

104. Comune di Galzignano Terme, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 35030, via Roma 5.

114. Comune di Megliadino S. Fidenzio, chiesa parrocchiale di S. Fidenzio, sita in 35040, piazza G. Matteotti.

173. Comune di Padova, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bosco, sita in 35142, via Adria 2.

284. Comune di Veggiano, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 35030, Trambacche, viale S. Lorenzo n. 4.

417. Comune di Montegaldella, chiesa parrocchiale di S. Tarcisio, sita in 36040 Ghizzole, via Ghizzole.

Roma, addì 26 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

88A1866

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1988, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986 e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevoltato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987 con il quale è stata fissata nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva, per l'anno 1988, da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevoltato previste dalle leggi sopra citate;

Visto il proprio decreto del 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988, con cui è stato fissato nella misura del 12,35% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1988;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1988, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 12,35%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 12,35% per il bimestre maggio-giugno 1988.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre maggio-giugno 1988 è pari al 14,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1913

DECRETO 30 aprile 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti il decreto interministeriale n. 177651 ed il decreto ministeriale n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dal decreto interministeriale, n. 725422, dal decreto ministeriale 725425 del 31 dicembre 1979, dal decreto interministeriale n. 271997 e dal decreto ministeriale n. 271998 del 5 giugno 1981, dal decreto interministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, nonché dal decreto interministeriale n. 443511 del 5 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1988, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 378, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il decreto interministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche, la competenza a fissare annualmente la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata demandata al Ministro del tesoro;

Considerato che, in relazione alla normativa recata dai citati decreti, il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale n. 443373/58 del 10 dicembre 1987 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito è stata stabilita, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90%;

Visto il decreto del 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988, con il quale è stato stabilito per il bimestre marzo-aprile 1988 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre maggio-giugno 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 12,30%;

Attesa l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre maggio-giugno 1988, al 12,30%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,90%, di cui al ricordato decreto ministeriale 10 dicembre 1987 il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni è pari per il bimestre maggio-giugno 1988, al 14,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1914

DECRETO 30 aprile 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1988, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto interministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto interministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto interministeriale 8 agosto 1986;

Visto il decreto del 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988, con il quale è stato stabilito per il bimestre marzo-aprile 1988 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1988 è pari al 12,40%, di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1988;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annnuo posticipato, da praticare per il bimestre maggio-giugno 1988 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1915

DECRETO 30 aprile 1988.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre maggio-giugno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigiano, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi;

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli Istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 1988, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato per il bimestre marzo-aprile 1988, nella misura del 12,35% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 12,95% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre maggio-giugno 1988, nelle seguenti misure:

12,40% annuo posticipato, di cui 1,60% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12,95% annuo posticipato, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1916

DECRETO 30 aprile 1988.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari ed è stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il decreto n. 1221 del 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1988 è stato determinato nella misura del 12,95 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1988 è determinato nella misura del 12,95 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1917

DECRETO 30 aprile 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di maggio 1988, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili di provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonchè i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 1987, con il quale è stata fissata, per l'anno 1988, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;

Visto il decreto del 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 14,10 per cento il tasso di riferimento per il mese di aprile 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di maggio 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per il mese di maggio 1988 è pari al 14,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1918

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 1988.

Autorizzazione alla Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciato alla Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Viste le domande in data 6 marzo 1987 e 9 aprile 1987 e le successive integrazioni in data 11 giugno 1987 della Cassa generale delle assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica, intesa ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa;

Vista la lettera in data 8 luglio 1987, n. 715866 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Viste le lettere dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 29 ottobre 1987, n. 719888 e 30 marzo 1988, n. 800695;

Decreta:

La S.p.a. Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nel ramo «Altri danni ai beni» limitatamente al rischio bestiame nonché l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo «R.C. Autoveicoli terrestri» limitatamente alla responsabilità civile del vettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1920

DECRETO 23 aprile 1988.

Autorizzazione alla Padana assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 24 giugno 1987 della Padana assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, che già esercita le assicurazioni e la riassicurazione, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica;

Vista la lettera in data 6 novembre 1987, n. 720144 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Decreta:

La Padana assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nei rami: malattia, incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare, altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli e films, r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi d'impiego, tutela giudiziaria.

L'esercizio delle riassicurazioni, nei rami credito e cauzione, dovrà essere limitato agli affari italiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1921

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato del Presidente concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1986

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1986 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 maggio 1988, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

88A1868

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Bucaramanga (Colombia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il signor Giuseppe Guariglia, agente consolare onorario in Bucaramanga (Colombia), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento di Santander, oltre ai generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali e stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

h) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Bogotà. Il rilascio di passaporti è consentito per i soli residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Bogotà, ed escludendo il rilascio a chi ne fa richiesta per la prima volta;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva.

Roma, addì 15 aprile 1988

Il Ministro ANDREOTTI

88A1899

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 aprile 1988:

Mattarella Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Sommatino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giordano Vincenzo, notaio residente nel comune di Montorio Superiore, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Avellino, con l'anzidetta condizione;

Stigliano Clemente, notaio residente nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Altamura, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Francescon Fiorella, notaio residente nel comune di Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Boscarino Giuseppe, notaio residente nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Aurucci Antonio, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Ciofini Alessio, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Giotti Elisabetta, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Greco Giuseppe, notaio residente nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Santoro Michele, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Barra Rosa, notaio residente nel comune di Francavilla in Sinni, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Barnini Claudio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Rignano sull'Arno, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Minturno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scognamiglio Giandomenico, notaio residente nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Andrea, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Fleres Lillo, notaio residente nel comune di Novara di Sicilia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Alì Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giuffrida Michele, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Sant'Agata di Militello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rosnati Marco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Brugherio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rossetti Pierluigi Alberto, notaio residente nel comune di Ticineto, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Cusano Milanino, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Lebano Pasquale, notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Vismara Ernesto, notaio residente nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Noli Alfredo, notaio residente nel comune di Nocera Inferiore, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

De Victoriis Medori Rita, notaio residente nel comune di Pavullo nel Frignano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Marcon Adriano Francesco, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Pietrantoni Fabrizio, notaio residente nel comune di Camposampiero, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Frosina Margherita, notaio residente nel comune di Serradifalco, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Buonanno Luciano, notaio residente nel comune di Sassocorvaro, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Gabicce Mare, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Camozzi Stefano, notaio residente nel comune di Brescello, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Provitera Paolo, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Rauccio Filippo, notaio residente nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Macerata Campania, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Di Petrillo Enrica, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

D'Alesio Salvatore, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Dominici Giuseppe, notaio residente nel comune di Acquapendente, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Ronciglione, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1988:

il decreto ministeriale 13 aprile 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Francescon Fiorella, alla sede di Bologna.

Fabbri Gigliola, notaio residente nel comune di Castel Bolognese, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 13 aprile 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Noli Alfredo alla sede di Monza.

Capaccioni Fabio, notaio residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 13 aprile 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Mattarella Giovanni Battista, alla sede di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento.

88A1943

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sicurvia nazionale*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 26 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. S.M.I.E.* (in concordato preventivo), con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 3 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 aprile 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Industria napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Iniziative vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Società irpina*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. ICEL - Iniziative casertane per l'elettronica*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 63/82, decreto-legge n. 8/88;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Sitel. Co*, con sede in Genova cantieri di Genova e unità produttiva di Bagnoli (Napoli):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 2 maggio 1988;
causale: fallimento in data 31 luglio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 31 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. Coop. Raffaello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 10 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 giugno 1987, n. 9270/41.

19) *S.r.l. Coop. Raffaello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: fallimento in data 11 marzo 1987;
prima concessione: dall'11 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.p.a. M.C. sud*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Promozione reimpiego Salerno*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 8/88 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Sider Mec*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: fallimento in data 22 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
prima concessione: dal 22 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.r.l. Fornaci del Trauso*, con sede in Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. In.Co.Met.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 14 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 gennaio 1988, n. 9646/34.

25) *S.p.a. In.Co.Met.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 15 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: fallimento in data 14 settembre 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

26) *S.r.l. Lloyd's confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: fallimento in data 29 gennaio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 29 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

27) *S.p.a. UCT Interdean*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Vi.Cap.*, con sede in Viggiano (Potenza) e stabilimento di Viggiano (Potenza):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: fallimento in data 29 maggio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 19 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.C.B. - Industria confezioni*, con sede in località Mier (Belluno) e stabilimento in località Mier (Belluno):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 2 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nisi - Nuove iniziative sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Laterizi nuoresi*, con sede in Porto Torres (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dall'11 maggio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Orion - Officine meccaniche specializzate*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: fallimento in data 4 luglio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983: dal 19 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Siel*, con sede in Potenza e stabilimento di Lagonegro (Potenza):

periodo: dal 1° novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Rotostar*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Fabbrica laterizi Fortore*, con sede in Celenza Val Fortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Val Fortore, contrada Porcile (Foggia):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: fallimento in data 18 novembre 1985 - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Dema*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 21 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 20 maggio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 29 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Delco*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: fallimento in data 19 novembre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 19 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Idrosud*, con sede in Grattole (Matera) e stabilimento di Grattole (Matera):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Trafilerie Tatta*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: fallimento in data 20 novembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 20 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Nuova S.I.S.*, con sede in Vasto (Chieti) e stabilimento di Vasto (Chieti):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: fallimento in data 13 gennaio 1987 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Isotta Fraschini motori*, con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 2? marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Isotta Fraschini motori* ex *I. Fraschini*, con sede in Milano e stabilimento di Bari:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), stabilimenti di Garuffo di S. Omero (Teramo) e S. Egidio alla Vibrata (Teramo):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Genova e stabilimento di Mesa di Pontinia (Latina):

periodo: dal 9 novembre 1987 al 22 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Società promozione reimpiego Pontinia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.a.s. Mobilart di Rastelli Domenico & C.*, con sede in Tortoreto Lido (Teramo) e stabilimento di Tortoreto Lido (Teramo):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 14 luglio 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.a.s. Mobilart di Rastelli Domenico & C.*, con sede in Tortoreto Lido (Teramo) e stabilimento di Tortoreto Lido (Teramo):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 aprile 1988;
causale: fallimento in data 14 luglio 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Promozione reimpiego*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Promozione reimpiego Arezzo*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985:
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. S.E.T.A.*, con sede in Bolzano e stabilimento di Bolzano:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale, articoli 35 e 37 della legge n. 416/81 - CIPI 14 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Cementi Adriatico*, con sede in Milano e stabilimento di Pescara:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

26) *S.p.a. Trento legno*, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Adriatica infissi Rizzi*, con sede in Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: fallimento in data 15 dicembre 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Editar*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Aquila*, con sede in Trieste, deposito di Visco (Udine) e stabilimento di Muggia (Trieste):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

31) *Soc. Fratelli Bernardini*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti scalo:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: fallimento in data 14 gennaio 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Conciaria Italpelli*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: fallimento in data 19 marzo 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

33) *S.r.l. Agri-Sauro*, con sede in Caserta e cantieri di Aliano (Matera):

periodo: dal 10 settembre 1986 al 9 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
prima concessione: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. Agri-Sauro*, con sede in Caserta e cantieri di Aliano (Matera):

periodo: dal 10 marzo 1987 al 12 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
prima concessione: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

35) *Soc. Edemsarda*, con sede in Cagliari, cantiere di Perdaxius (Cagliari), stabilimenti di Giorgino (Cagliari) e di Laveria di su Benatzu, comune di Santadi (Cagliari):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Sirix Intervitrum*, con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone) e stabilimento di San Vito al Tagliamento (Pordenone):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Calabrese veicoli municipali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 3 novembre 1987: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.n.c. Valente marmi dei F.lli Valente*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: fallimento in data 24 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 15 marzo 1988 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Ente autonomo del porto di Trieste a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Ente in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 20.

Con decreto 15 marzo 1988 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Azienda in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 20.

Con decreto 15 marzo 1988 è disposta la corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio autonomo del porto di Genova a partire dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Consorzio in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 20.

Con decreto 15 marzo 1988 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia ramo industriale e carenanti del porto di Genova a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 20.

Con decreto 15 marzo 1988 in favore di centoventidue dipendenti della S.a.s. Poltrone Spazzoli, occupati presso lo stabilimento Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 novembre 1987 al 27 novembre 1988.

Con decreto 15 marzo 1988 in favore di cinque dipendenti dalla S.p.a. Agape, con sede in Milano, mensa aziendale presso la ditta Minmetal, occupati presso lo stabilimento Cividate al Piano (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 gennaio 1986 al 3 gennaio 1988.

88A1875

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988 la società cooperativa Cigno Nero del Lido - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito notaio avv. Ugo Fallace, il 28 agosto 1957, repertorio n. 86688, registro società n. 1750 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Romano Roberto, via Col di Lana n. 28, Roma.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 la società cooperativa agricola «La Trasformazione - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Santa Margherita Staffora (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Paolo Caridi, in data 1° luglio 1981, repertorio n. 14762, registro società n. 2514 del tribunale di Voghera, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Pedrotti Maurizio, via Piave, 30 Voghera (Pavia).

Con decreto ministeriale 15 aprile 1988 la società cooperativa a responsabilità limitata produzione e lavoro «Acli Edilizia», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Felice Contu l'11 luglio 1966, repertorio n. 80162, registro società n. 4173 del tribunale di Cagliari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Cappai Antonio residente a Cagliari in via S. Fermo n. 13.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 la società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa parcheggiatori Ortomercato a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Piergaetano Marchetti, in data 7 gennaio 1977, repertorio n. 1908, registro società n. 173169 del tribunale di Milano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Caizzone, via Moscova, 40, Milano.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1988 la società cooperativa «Cooperativa edilizia Azzano S. Paolo - S.r.l.», con sede in Azzano S. Paolo (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Adriano Sella, in data 15 febbraio 1977, repertorio n. 565, registro società n. 12016 del tribunale di Bergamo, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Pierluigi Comelli, via Matris Domini, 21/A, Bergamo.

88A1874

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988, il rag. Stefano Mannella, via Aurelia Sud, 108, Massa, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Fronte Rurale Lunigianese a r.l., in Fivizzano (Massa Carrara) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 dicembre 1987, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sgobba, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988, il dott. Gennaro Del Gaudio, nato a Napoli il 27 aprile 1940 e ivi domiciliato in via Arenella n. 97, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Nuova Andrea Doria - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 2 agosto 1983 in sostituzione del dott. Ivano Leccisi che ha comunicato di rinunciare all'incarico.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 i poteri conferiti al dott. Gaetano D'Agata, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Nuovi alloggi - S.C.E.N.A.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 12 ottobre 1988.

88A1931

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione delle imposte dirette erariali dovute dal comune di Bacoli

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 la riscossione del carico tributario di L. 400.991.000, dovuto dal comune di Bacoli (Napoli), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, sino alla data del 18 febbraio 1989. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A1927

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio, in Castel di Sangro

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 137.668.000, dovuto dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'esattore, in via cautelare manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A1928

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 3256/84 del 4 maggio 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Farmitalia Carlo Erba di Milano, la donazione consistente nella somma di L. 12.000.000 per le ricerche sui meccanismi della iperattività bronchiale aspecifica nell'asma sperimentale da destinare all'istituto di medicina del lavoro.

88A1909

Autorizzazione all'Università degli studi di Macerata ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Macerata n. 916/ Sett. 1° del 5 maggio 1987, l'Università degli studi di Macerata è stata autorizzata ad accettare da parte della prof.ssa Maria Del Gobbo, la donazione consistente in un ritratto del prof. Attilio Moroni, per un valore di L. 6.000.000, da destinare all'Ateneo stesso.

88A1910

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
23-PD	Galvan Germano	Padova
54-PD	Tosato Giovanni	Padova
67-PD	Santinello Pietro	Padova
68-PD	Salmaso Lorenzino	Padova
82-PD	Gobbato Enzo Giacomino	Presina di Piazzola sul Brenta
87-PD	Ceccagno Clemente	Ponte S. Nicolò
88-PD	Brenta di Cagnato-Grinzato S. & Grinzato A. S.n.c.	Padova - Ponte di Brenta
99-PD	Metello Walter	Padova
108-PD	Pica Alfieri Alida	Padova
110-PD	Carraro Patrizia	Padova
123-PD	Carraro Lucio	Padova
154-PD	Bennici Camillo	Padova
167-PD	Nuova Renica S.n.c.	Bastia di Rovolon
168-PD	Borgato Walter	Padova
171-PD	Girardi Riccardo	Padova
174-PD	Amistà Aladino	Monselice
175-PD	Cattelan Pasquale	Maserà
178-PD	Argor S.r.l.	Padova
180-PD	Rosetto Franco	Padova
186-PD	Mida's Shop	Villafranca Padovana
189-PD	Cogato Sergio	Gazzo Padovano
191-PD	Drossera Gianni	Selvazzano Dentro
201-PD	Besega Oscar	Cadoneghe
208-PD	Spolverato Danilo	Abano Terme
215-PD	Antonelli S.r.l.	Padova
244-PD	Brunello Gian Franco	Villa del Conte
255-PD	Zocca Alberto & C. S.n.c.	Mestrino

88A1872

Provvedimenti concernenti l'esercizio di magazzini generali

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 la S.p.a. «Modena Terminal», già autorizzata ad esercitare un magazzino generale in Campogalliano (Modena), è stata autorizzata ad introdurre anche merci estere deperibili nel cellone meccanizzato di mq 2440.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione già concessa alla S.r.l. «Ma.Ge.Co.» ad esercitare un magazzino generale in Milano, via Galliari n. 1.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 è stata revocata per grave e persistente trasgressione di legge e di regolamento l'autorizzazione già concessa alla S.a.s. «Frigorifero di Mestre» ad esercitare in Mestre un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

88A1911

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1988

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1988 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987		100.816.343.254		
Gestione di bilancio	Entrate finali	51.405.929.692.104		— 15.712.005.376.131
	Spese finali		67.117.935.068.235	
	Rimborso di prestiti		10.670.407.858.865	
	Accensione di prestiti	26.424.311.352.144		
	TOTALE . . .	77.830.241.044.248	77.788.342.927.100	+ 41.898.117.148
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	535.144.381.904.379	567.298.728.263.256	— 32.154.346.358.877
	Crediti di tesoreria	208.802.282.568.036	176.673.609.096.462	+ 32.128.673.471.574
	TOTALE . . .	743.946.664.472.415	743.972.337.359.718	— 25.672.887.303
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	821.877.721.859.917	821.760.680.286.818	
Fondo di cassa al 31 marzo 1988			117.041.573.099	+ 16.225.229.845
	TOTALE A PAREGGIO . . .	821.877.721.859.917	821.877.721.859.917	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1987	Al 31 marzo 1988	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	100.816.343.254	117.041.573.099	+ 16.225.229.845
Crediti di tesoreria	226.606.499.100.229	194.477.825.628.655	— 32.128.673.471.574
TOTALE . . .	226.707.315.443.483	194.594.867.201.754	— 32.112.448.241.729
Debiti di tesoreria	581.917.037.663.567	549.762.691.304.690	+ 32.154.346.358.877
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 355.209.722.220.084	— 355.167.824.102.936	+ 41.898.117.148

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 31 marzo 1988: 1.196.271.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1988

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**43.414.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**..............	**7.886.000.000.000** *				
ENTRATE CORRENTI . . .	**51.300.000.000.000** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**65.559.437.005.268**	Risparmio pubblico	— 14.259.437.005.268 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**105.929.692.104**	TITOLO II — **Spese in conto capitale**................	**1.558.498.062.967**		
ENTRATE FINALI . . .	**51.405.929.692.104**	SPESE FINALI . . .	**67.117.935.068.235**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 15.712.005.376.131
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**.................	**10.670.407.858.865**		
ENTRATE FINALI . . .	**51.405.929.692.104**	SPESE COMPLESSIVE . . .	**77.788.342.927.100**	Ricorso al mercato	— 26.382.413.234.996
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**.................	**26.424.311.352.144**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**77.830.241.044.248**	SPESE COMPLESSIVE . . .	**77.788.342.927.100**	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 41.898.117.148

* Dati provvisori

88A1944

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I — In cassa	L.			2.652.189.829.658	
II — In deposito all'estero	»			26.225.578.339.648	28.877.768.169.306
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				9.528.755.384.227
CASSA	»				21.556.710.766
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio:					
— ordinario	L.		268.746.219.913		
— ammassi	»		2.134.540.934.894	2.403.287.154.807	
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.		2.195.163.421.645		
— a scadenza fissa	»		1.549.448.000.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		4.063.430.107.650	7.808.041.529.295	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	10.211.328.684.102
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU	L.			11.158.429.024.964	
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.		1.060.353.443		
— corrispondenti in conto corrente	»		284.902.054.641		
— depositi vincolati	»		1.413.312.384.045		
— diverse	»		207.208.129.334	1.906.482.921.463	13.064.911.946.427
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				1.629.673.585.171
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			22.970.668.925.758	
II — Conti speciali	»			3.204.611.735.387	26.175.280.661.145
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				57.744.516.787.142
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				748.759.151.606
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.		69.592.328.322.149		
— per investimento delle riserve statutarie	»		815.468.758.276		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.295.779.542.062	71.703.576.622.487	
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie	L.		496.655.730.769		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		975.737.673.624	1.472.393.404.393	
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	652.896.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	144.887.515.717	145.540.412.348		
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	12.665.248.745			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	25.153.681.959	37.818.930.704		
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	162.281.018.398			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	206.714.122.319	368.995.140.717	552.354.483.769	73.728.324.510.649
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici	L.			1.612.646.315.729	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			185.597.320.892	1.798.243.636.621
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				25.057.127.813
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili	L.			73.585.772.568	
II — Impianti	»			142.059.777.546	
III — Monete e collezioni	»			307.195.088	215.952.745.202
PARTITE VARIE					
I — Biglietti di banca in fabbricazione	L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
— completati	L.		38.915.307.609		
— in allestimento	»		11.323.154.670	50.238.462.279	
III — Debitori diversi	L.			192.844.351.848	
IV — Altre	»			1.153.333.444.859	1.396.416.258.986
RATEI	L.				2.541.961.525.768
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				304.029.181.177
	L.				228.512.546.066.108
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia	L.		11.393.484.504.266		
— altri	»		824.792.141.961.659	836.185.626.465.925	
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.		2.890.974.400		
— esteri	»		3.004.345.776.011	3.007.236.750.411	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			1.282.867.601.904	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			9.393.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— interni	L.				
— esteri	»		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			416.290.767.731	860.185.021.585.971
TOTALE	L.				1.088.697.567.652.079

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

88A1948

D'ITALIA

31 gennaio 1988

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	51.163.607.702.000
VAGLIA CAMBIARI					»	539.108.518.204
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	350.000		
II — Altri			»	8.977.939.580		8.978.289.580
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	391.424.878.247
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	19.184.757.285
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	101.989.477.516.795		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	39.274.833		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	649.945.090		
IV — Società costituende			»	11.226.825.709		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	1.205.290.015.557		
VI — Altri			»	124.342.968.772		103.331.026.546.756
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.204.611.735.387
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.365.135.781		
II — Conti dell'estero in lire			»	24.040.033.713		27.405.169.494
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	11.158.428.969.398
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	746.049.627.325
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	34.644.530.394.827		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.502.705.164.233		
V — Oscillazione titoli			»	3.408.733.440.996		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	676.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.299.657.839.597		
IX — Rinnovamento impianti			»	356.250.000.000		
X — Imposte			»	1.238.958.156.745		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.957.833.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	654.177.598		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	490.443.677		49.925.225.506.557
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	455.567.438.418
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	72.726.031.119
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	127.654.221.489
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	18.924.898.163
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	190.515.884.918		
II — Altre			»	3.281.290.234.425		3.471.806.119.343
RATEI					L.	163.865.609.359
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	842.051.984.682
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	900.213.948.544
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE					»	306.355.388.366
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	334.028.726.392
					L.	228.512.546.066.108
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	836.185.626.465.925		
II — Titoli e valori presso terzi			»	3.007.236.750.411		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	1.282.867.601.904		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	9.393.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—		—		
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	416.290.767.731		860.185.021.585.971
				TOTALE . . .	L.	1.088.697.567.652.079

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino «Rosso di Montepulciano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Sangiovese (Prugnolo gentile): dal 60% all'80%;
Canaiolo nero: dal 10% al 20%.

Possono, inoltre, concorrere, fino ad un massimo del 20% i vitigni autorizzati e raccomandati per la provincia di Siena purché le percentuali dei vitigni a bacca bianca aromatici non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti.

I vigneti già iscritti all'albo e non corrispondenti alla composizione varietale sopra descritta, debbono uniformarsi alle condizioni del presente articolo entro il limite massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti del presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.

Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione di Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso Ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a raggiungere il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rosso di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica ben esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Rosso di Montepulciano» non deve essere superiore al q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti e alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

I vigneti iscritti all'albo del vino nobile di Montepulciano ricadenti nella zona sopra descritta si intendono facenti parte dell'albo dei vigneti del «Rosso di Montepulciano».

La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono esere effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale di Montepulciano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,50. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° di marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

È consentita nella misura massima del 15% del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino, avente diritto alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», con mosti, filtrati dolci, e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella definita nel precedente art. 3.

Qualora in precedenza, nel corso del periodo vendemmiale sia stato effettuato l'arricchimento con mosti concentrati anche rettificati, il predetto 15% di correzione di cui al comma precedente va diminuito in ragione del volume impiegato per l'arricchimento anche in caso di utilizzo di prodotto ottenuto da vigneti iscritti all'albo della D.O.C. «Rosso di Montepulciano» e/o «Vino Nobile di Montepulciano».

È consentito, previa comunicazione alla camera di commercio e all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari da presentarsi entro la data di scadenza delle dichiarazioni di giacenza per l'anno immediatamente successivo a quello della vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia trasferito alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Tuttavia qualora partite di vino Nobile di Montepulciano vengano cedute dal produttore prima del termine suddetto deve essere stabilita preventivamente in modo irreversibile la designazione che si intende applicare al suddetto vino.

Art. 6.

Il vino «Rosso di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rubino vivace;

odore: caratteristico ed intenso, anche con profumo di mammola;

sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato *superiore, riserva, vecchio* e *similari.*

È consentito tuttativa l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito anche l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino «Rosso di Montepulciano» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

88A1925

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.